

# **COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 30 DEL 30/12/2015

REG.GEN.	N. 583
	DEL30/12/2015

### **OGGETTO:**

## **Approvazione Ruolo Tarsu/Tares 2013**

L'anno duemilaquindici del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'articolo 14, comma 1, del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, in legge 2014 del 22.12.2011 e s.m., con la quale è stata disciplinata l'introduzione, a decorrere dal 01.01.2013, del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; con

soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

VISTO l'art. 5 comma 4 – quater del D.L. n° del 31.08.2 013 convertito con Legge n° 124 del 28/08/2013, n° 124 il quale prevede che: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2001, n° 201, convertito, con modificazion i, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto legge n° 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso".

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2013 di "Approvazione scadenze per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES anno 2013";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/06/2013 Rettifica atto deliberativo consiliare n. 11 del 24 maggio 2013 recante oggetto: "Approvazione scadenze per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES anno 2013";

**TENUTO CONTO** che con atto consiliare n. 27 del 29/11/2013 l'Amministrazione ha deliberato la volontà di attuare la deroga prevista al comma 4 quater , art. 5 del D.L. n° 102 del 31.08.2013 convertito con le gge del 28.10.2013, n° 124, e stabilire pertanto, per l'ann o 2013, l'applicazione della disciplina di prelievo in vigore nell'anno 2012, confermando le disposizioni approvati ed applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;

VISTO l'articolo 19 del D.lgs. 504/1992 che ha istituito il tributo ambientale a favore delle Province;

**VISTO** l'articolo 14, comma 46, del DI 6 dicembre 2011, n. 201 ai sensi del quale «a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani..., compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza»

**VISTO** il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132), con il quale è stata istituita la maggiorazione per i servizi indivisibili di €. 0,30 a metro quadrato da versare direttamente allo Stato;

**VISTO** Il riepilogo delle bollette Ruolo TARSU/TARES 2013 di €. 138.517,00 (di cui €. 100.736,24 relativo alla tassa a favore dell Comune; €. 32.718,00 maggiorazione a favore dello Stato ed €. 5.037,13 Addizionali a favore della Provincia), composto di 809 partite di contribuenti;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 con il quale è stata reimputata, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'entrata presunta riaccertata ai sensi del D.Lgs. 118/2001 (accertamento n. 429/2015);

**TENUTO CONTO** l'entrata presunta del Ruolo Tarsu 2013 è stata accertata per un importo previsionale presunto pari ad €. 108.146,82; che conseguentemente è necessario ridurre l'accertamento per la quota differenziale accertata pari ad €. 7.410,58 (esclusa l'addizionale TEFA da riversale alla Provincia);

**TENUTO CONTO** che, per la spending review, l'Ente ha optato ad effettuare la riscossione diretta del tributo, con la conseguenza che l'obbligo di riversamento dell'addizionale a favore della Provincia è a carico dell'Ente; Che non essendo stato previsto in bilancio il relativo stanziamento di spesa, lo stesso sarà previsto nel bilancio di previsione 2016;

VISTO il regolamento generale delle Entrate;

**VISTO** il regolamento Normativo e Tariffario per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi e Urbani Interni approvato dall'Ente con atto consiliare n. 12 del 29.03.2015;

VISTO il regolamento di contabilità;

#### **DETERMINA**

- Di approvare il Ruolo Tarsu/Tares per l'anno 2013 di €. 138.517,00 (di cui €. 100.736,24 relativo alla tassa a favore del Comune; €. 32.718,00 maggiorazione a favore dello Stato ed €. 5.037,13 Addizionali a favore della Provincia), composto di 809 partite di contribuenti;
- 2. **Di riscuotere** l'entrata del Ruolo Tarsu 2013, che si approva, all'accertamento n. 429/2015 risorsa voce 322/2/1:
- 3. **Di procedere** alla riduzione della somma accertata all'accertamento n. 429/2015 dell'importo di €. 7.410,58 per il quale, ai sensi del D.lgs 118/2011 e s.m., non sussiste alcun vincolo giuridico;
- 4. **Di imputare** la spesa dell'entrata relativa all'addizionale provinciale Tefa al predisponendo bilancio di previsione 2016, in apposito intervento.

Dott.ssa Rosanna Lai